



PRINCIPALI DEFINIZIONI

Contatto stretto

Come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 N.53/2020 versione del 25 giugno 2020, per contatto stretto si intende:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. una stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19 senza rispettare la distanza di sicurezza, senza utilizzare i DPI e di durata maggiore a 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio.

L'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Test sierologico:

il test non ha significato diagnostico, ma fornisce indicazioni importanti riguardo allo stato immunitario del soggetto rilevando la presenza di anticorpi IgG (il cui titolo aumenta nel tempo in caso di contatto con il virus) ed IgM (potenzialmente indicativi di infezione in corso). Il test può essere di due tipi: solo qualitativo (presenza/assenza anticorpi) o semiquantitativo (presenza assenza e dosaggio anticorpi). Quest'ultimo fornisce risultati più specifici riducendo in modo significativo il numero dei falsi positivi il che consente di evitare la verifica con il test molecolare (tampone) ed evita quindi il pur breve periodo di isolamento obbligatorio necessario in attesa dell'esito del tampone.

Tampone Orofaringeo (test molecolare)

evidenzia la presenza o meno del virus in sede orofaringea. Il risultato può essere positivo o negativo, ma recentemente è possibile leggere sul referto la dizione "positivo a bassa



carica virale". In quest'ultimo caso il test deve essere ripetuto a breve scadenza e nel caso sia confermata la bassa carica virale trattato comunque come positivo.

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente



positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità

CHI FA COSA

Soggetto positivo a tampone eseguito in autonomia:

- autodenuncia tramite il sito www.prevenzionecollettiva.toscana.it
- Autodenuncia telefonando allo 055 5454777 o USL di propria competenza
- informa il Medico di Medicina Generale

Dipartimento Prevenzione USL (Igiene e malattie infettive):

- emette i provvedimenti quarantena/isolamento
- traccia/individua contatti stretti

Medico Medicina Generale

- emette certificazioni per malattia/quarantena/isolamento
- opera richiesta tamponi
- gestisce i risultati sierologici e tamponi
- interrompe il periodo di malattia senza obbligo di certificazione della guarigione

Lavoratore

- è raccomandabile che il lavoratore, qualora venga a conoscenza della positività del tampone, lo comunichi **al solo Datore di lavoro**, con l'accortezza di fornire i nominativi dei colleghi con cui ritiene di aver avuto contatti stretti, come sopra definiti; in tal senso l'elenco potrà essere effettuato secondo le indicazioni della Regione Toscana che di seguito si riportano: "*... le persone con cui lei ha avuto contatto stretto nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi fino ad oggi, oppure, se è asintomatico, nelle 48 ore precedenti l'effettuazione del tampone fino ad oggi ...*".
- il lavoratore, qualora ritenga di aver avuto un contatto stretto con un soggetto risultato positivo, dovrà contattare il Medico di medicina generale per i provvedimenti del caso;
- è raccomandabile che il lavoratore, qualora ritenga, o venga a conoscenza, di aver avuto un contatto stretto con un soggetto positivo si astenga (in accordo con la Direzione), dal lavoro in presenza, in attesa del risultato dell'esecuzione del tampone, prescritto dal Medico di medicina generale (ved. Allegato della DRU)

Datore di Lavoro

- ha l'obbligo di informare i lavoratori sulle misure di contenimento (distanziamento, uso DPI, ecc.) ovvero sul protocollo anticontagio
- ha l'obbligo, in solido col medico competente, di comunicare a richiesta dell'autorità sanitaria i nominativi dei contatti stretti avvenuti in ambito aziendale

- può riorganizzare gli spazi di lavoro per garantire il massimo rispetto delle distanze interpersonale e istituire, ove possibile, gruppi stabili di lavoratori per facilitare l'eventuale tracciamento e la continuità gestionale/organizzativa dei Servizi
- può attuare misure di prevenzione interne ponendo in lavoro agile/lavoro in solitaria i soggetti valutabili a rischio (es. possibili contatti stretti di lavoratori risultati positivi) che non siano ancora individuati come contatti stretti dall'autorità sanitaria
- può ricevere dichiarazione scritta da parte dei dipendenti che ritengono di aver avuto contatti stretti con collega dell'Amministrazione risultato positivo precisando le modalità e la durata del contatto stretto; in tal caso il DL valuterà l'eventuale lavoro agile e/o altra soluzione.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo circa le varie tipologie di assenza dalla sede di lavoro dovuta a COVID-19 e relativi adempimenti.

CASO	DOCUMENTO	TRATTAMENTO	NOTE
QUARANTENA OBBLIGATORIA/ISOLAMENTO FIDUCIARIO	STABILITA DA UN ORGANISMO SANITARIO. NECESSARIO CERTIFICATO MMG CHE RIPORTA NUMERO DEL PROVVEDIMENTO	EQUIPARATO ALLA MALATTIA CON RICOVERO OSPEDALIERO- - Con DM Dadone: se non certificato malattia in atto LAVORO AGILE	INVIO TELEMATICO O RACCOMANDATA/ MAIL ENTRO 48 ORE SE CARTACEO
QUARANTENA PRECAUZIONALE: RIENTRO DA ZONE/PAESI A RISCHIO COME ELENCO MINISTERO SALUTE	c.s.	c.s.	c.s.
MALATTIA COVID-19	CERTIFICATO DEL MMG CON RIFERIMENTO A PROVVEDIMENTO ASL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	MALATTIA	INVIO TELEMATICO O RACCOMANDATA o MAIL ENTRO 48 ORE SE CARTACEO
TUTELA LAVORATORI FRAGILI	DIRITTO AL LAVORO AGILE SE COMPATIBILE SE NON COMPATIBILE, IL MC PUO' STABILIRE INABILITA' TEMPORANEA AL SERVIZIO IN PRESENZA	SE POSSIBILE PER LA MANSIONE, LAVORO AGILE n.b. FRUIZIONE PERMESSI E FERIE MATURATE	Se non possibile, attività di formazione n.b. FRUIZIONE PERMESSI E FERIE MATURATE;



CITTA' METROPOLITANA
DI FIRENZE

QUARANTENA SCOLASTICA (E SIMILI) DEL FIGLIO MINORE DI 14 ANNI	PROVVEDIMENTO ASL DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	DIRITTO A LAVORO AGILE	Se non possibile, IN ALTERNATIVA CONGEDO COVID RETRIBUITO AL 50%
ISOLAMENTO PRUDENZIALE IN ATTESA DI TAMPONE PRESCRITTO DAL MEDICO O DALLA ASL	IL DATORE DI LAVORO PROPONE DI STARE A CASA PER CAUTELA	LAVORO AGILE	IN ALTERNATIVA, O SE NON POSSIBILE IL LAVORO AGILE, FERIE O PERMESSI

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Ing. Giacomo Parenti



“documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente”